

Il Comitato per il controllo e la valutazione delle politiche

Vista la proposta di legge n. 299/2019 “Disposizioni in materia di equo compenso”;

Udito il relatore dell'atto nella seduta n. 36 del 3 novembre 2019;

Preso atto delle risultanze della discussione generale;

Visto l'articolo 42 del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

DELIBERA

- 1) di proporre alla II° Commissione assembleare permanente l'inserimento nella proposta di legge n. 299/2019 della seguente clausola valutativa e delle disposizioni ad essa strettamente connesse, come di seguito specificato:

“Art. 2 bis (Relazione)

1. La Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione che comprenda i risultati di un'attività di monitoraggio, effettuata anche mediante la raccolta e l'analisi dei dati acquisiti dai soggetti indicati al comma 1 dell'articolo 2, dagli enti locali e dagli ordini professionali, sul rispetto delle disposizioni di questa legge. La relazione è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.”.

Il Presidente
Sandro Zaffiri

PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Visto il testo della proposta di legge n. 299/2019, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Traversini, concernente: «Disposizioni in materia equo compenso», così come approvato dalla II Commissione in data 24 ottobre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 268 del 28 ottobre 2019;

Visto l'articolo n. 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle autonomie locali entro il giorno 8 novembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Sergio Fabiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 novembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 6 novembre 2019;

Preso atto delle motivazioni illustrate dal relatore e riportate nell'Allegato A;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 novembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente

F.to Alessandro Gentilucci

Allegato A

RELAZIONE

In riferimento alla presente proposta di legge si propone di esprimere parere favorevole con l'indirizzo che tale normativa favorisca modalità sempre più ampie ed efficaci per lo sviluppo economico e la tutela in materia di professioni non organizzate.

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Visto il testo della proposta di legge n. 299/2019, ad iniziativa dei consiglieri Mastrovincenzo, Traversini, concernente: «Disposizioni in materia equo compenso», così come approvato dalla II Commissione in data 24 ottobre 2019 e trasmesso con nota assunta al protocollo n. 156 del 28 ottobre 2019;

Visto l'articolo n. 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Visto l'articolo 19 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro entro il giorno 8 novembre 2019, scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 19, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 novembre 2019, specificando come termine per l'espressione dei pronunciamenti le ore 12:00 del 6 novembre 2019;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari della maggioranza dei componenti di questo Consiglio;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 19, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 6 novembre 2019;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
F.to Marco Manzotti

Relazione tecnico finanziaria

Sulla proposta di legge n. 299/2019 “Disposizioni in materia di equo compenso”, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare.

(Art. 3 ter legge regionale 3 del 2015 – art. 84 Regolamento interno dell’Assemblea legislativa regionale)

Art. 1
(Finalità)

L’articolo declina le finalità della legge, volte a valorizzare le attività professionali, garantendo il diritto ad un equo compenso delle stesse.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2
(Equo compenso e clausole vessatorie)

L’articolo prevede l’adozione di atti di indirizzo da parte della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea legislativa volti a dare attuazione nell’ordinamento regionale ai principi contenuti all’articolo 1.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2 bis
(Relazione)

L’articolo prevede che la Giunta regionale predisponga una relazione che dia conto dell’applicazione della legge.

Invarianza: gli adempimenti previsti dall’attuazione di questo articolo saranno curati dalle strutture regionali competenti con le risorse umane e strumentali già presenti. Pertanto la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Disposizioni transitorie)

L’articolo contiene le disposizioni transitorie riguardanti l’attuazione della legge.

Invarianza: gli adempimenti previsti dall’attuazione di questo articolo saranno curati dalle strutture regionali competenti con le risorse umane e strumentali già presenti. Pertanto la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Invarianza finanziaria)

L’articolo attesta l’invarianza finanziaria della legge.

Scheda DI ANALISI TECNICO NORMATIVA della proposta di legge n. 299, Disposizioni in materia di equo compenso, nel testo licenziato dalla II Commissione assembleare

ELEMENTI DI ANALISI	CONTENUTI
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</p>	<p>La proposta di legge impatta con i principi di diritto europeo inerenti la libertà di stabilimento ed, in particolare, con l'articolo 49 TFUE in materia di libera circolazione dei servizi e con i contenuti della c.d. direttiva servizi 2006/123, recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 59/2009. Nel merito, l'articolo 15 della direttiva 2006/123 inserisce tra i c.d. requisiti da valutare al fine di stabilire se costituiscono o meno un ostacolo alla libertà di stabilimento all'interno dello stato le <i>"tariffe obbligatorie minime e/o massima che il prestatore deve rispettare"</i>. Il paragrafo 3 del medesimo articolo specifica le condizioni per il mantenimento di tali requisiti all'interno degli ordinamenti degli Stato membri. In particolare, tali requisiti possono essere giustificati da <i>"motivi imperativi di interesse generale"</i>, che la giurisprudenza della Corte di giustizia UE ha riconosciuto essere rinvenibili negli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla tutela dei consumatori (cfr sentenza 3 ottobre 2000, Corsten, C-58/98; sentenza 15 ottobre 2015, Grupo Itevelesa e a., C-168/14). Ancora, sono motivi imperativi di interesse generale gli obiettivi di salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica (cfr. sentenza 14 dicembre 2004, Commissione/Germania, C-463/01), espressamente richiamati al considerando n. 40 della direttiva 2006/123. Si veda, infine, la sentenza della Corte di giustizia UE del 4 luglio 2019, Commissione/Germania, C-377/17 con la quale è stato riconosciuto l'inadempimento della Repubblica federale di Germania degli obblighi posti dalla direttiva 2006/123 in relazione all'applicazione della normativa tedesca riguardante le tariffe minime e massime degli architetti e degli ingegneri per le prestazioni di progettazione.</p>
<p>Analisi della compatibilità dell'intervento con il quadro normativo nazionale e con i principi costituzionali</p>	<p>Preliminarmente si rileva che secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione i criteri previsti all'art. 36 della Costituzione, primo comma, sono applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato (cfr. Cassazione civile, sez II, sentenza n. 14293 del 4 giugno 2018)</p> <p>La proposta di legge si inserisce in un contesto di disposizioni di legge statale piuttosto articolato. Nello specifico, si tratta dell'articolo 19 quaterdecies, comma 1, del decreto legge 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge 172/2017, che ha inserito l'articolo 13 bis della legge 247/2012 ed ha previsto l'obbligo della pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti. Si</p>

	<p>segnala, inoltre, che un riferimento espresso all'equo compenso al professionista è contenuto nella delibera 15 maggio 2019 dell'Autorità nazionale anticorruzione (Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria").</p>
Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale	La proposta appare compatibile con lo Statuto regionale.
Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti regionali vigenti	L'intervento normativo non interferisce espressamente con leggi o regolamenti regionali vigenti.
Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa	---
Verifica dell'esistenza di proposte normative in materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	---